

## NOTA INFORMATIVA N. 19/2016

### **I NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI PER I SOGGETTI IVA: LA LOTTA ALL'EVASIONE ALLONTANA LA SEMPLIFICAZIONE.**

*Il decreto collegato alla legge di bilancio 2017 (D.L. 193/2016) introduce due nuovi adempimenti trimestrali: la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (in sostituzione dello spesometro) e delle liquidazioni periodiche iva. Contestualmente sono aboliti l'inutile comunicazione delle operazioni con operatori black list e gli intra acquisti beni e servizi, che sono un unicum in Europa. I nuovi adempimenti non solo disattendono le numerose e continue promesse di semplificazione, ma contribuiscono a complicare ulteriormente il funzionamento del nostro sistema fiscale.*

#### **1. Premessa**

L'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti trimestrali: i) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e ii) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva. Si tratta di misure con finalità di contrasto all'evasione mediante l'incremento dei controlli automatizzati e la riduzione dell'arco temporale compreso tra il momento in cui il soggetto passivo procede alla liquidazione e al versamento dell'iva e quello in cui l'Amministrazione finanziaria effettua i relativi controlli. E' un'ulteriore conferma che il Governo ritiene di perseguire la lotta all'evasione solo mediante l'introduzione di nuovi adempimenti, accrescendo il costo della *compliance* fiscale a carico della collettività e rimandando l'introduzione di un serio programma di semplificazione degli adempimenti.

#### **2. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

I soggetti passivi iva sono obbligati a comunicare telematicamente i dati di tutte le fatture e note di variazione emesse e ricevute (comprese le bollette doganali), registrate nel trimestre di riferimento, nonché i dati delle relative variazioni. Le comunicazioni devono essere effettuate entro le seguenti scadenze: primo trimestre, 31 maggio; secondo trimestre, 16 settembre, terzo trimestre, 30 novembre; ultimo trimestre, fine febbraio. Per il primo anno di applicazione della norma è prevista una comunicazione relativa al primo semestre entro il 25 luglio 2017.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di invio ed i dati da trasmettere, fermo restando il seguente contenuto minimo:

- dati identificativi dei soggetti contraenti;
- data e numero della fattura;
- base imponibile;
- aliquota applicata;
- imposta;
- tipologia dell'operazione.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, si applica una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione viene ridotta della metà (1 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 500 euro) in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza.

### 3. Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva

A decorrere dall'1.1.2017, i soggetti passivi iva dovranno comunicare anche i dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva con le stesse modalità e termini previsti per le comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati dall'obbligo di effettuare tale comunicazione i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale iva (es. contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nuovi contribuenti minimi o che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche, produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro)

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica una sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà in caso di trasmissione corretta entro i quindici giorni successivi.

Il D.L. 193 riconosce, per una sola volta, un credito d'imposta di 100 euro, non imponibile, a fronte dei costi di adeguamento tecnologico funzionale all'invio delle suddette comunicazioni, a favore dei soggetti che nel 2016 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall'esame dei dati delle fatture emesse, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Il contribuente può fornire i chiarimenti sulle eventuali incoerenze o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

### 4. Adempimenti soppressi

A partire dal 1° gennaio 2017 sono eliminati i seguenti adempimenti:

- ✓ comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini iva (c.d. spesometro);
- ✓ comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio;
- ✓ modelli Intra relativi agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea;
- ✓ comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list* (con effetto già dal 2016);
- ✓ comunicazione delle fatture ricevute da San Marino.

La dichiarazione iva relativa al periodo 2016 (abolita la comunicazione annuale dati iva) deve essere presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017; dagli esercizi 2017 e successivi potrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo.

Milano, 14 dicembre 2016